

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA
RICORSO
CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI
E CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Per i Sig.ri

Nominativo ricorrente	Regione in cui svolgerà il concorso	Classe/i di concorso per cui partecipa al concorso e chiede l'inserimento in I fascia GPS	Provincia in cui chiede l'inserimento in I fascia GPS
ACRI ROBERTO, C.F.	CALABRIA	B-16	COSENZA
ALBANIA LARA, C.F.	VENETO	A-50	VICENZA
ALBERTI CRISTINA, C.F.	VENETO	A-19	BELLUNO
ALOISI ALESSANDRO, C.F.	PUGLIA	A-56	LECCE
AMATO ANGELO, C.F.	SICILIA	B-20	CALTANISSETTA
AMBROSIO ANTONELLA, C.F.	VENETO	A-12	VERONA
AQUARO ANGELO, C.F.	PIEMONTE	A-22	CUNEO
BAJRAKTARI ARMAND, C.F.	VENETO	A-48, A-49	BELLUNO
BALDIN DENIS, C.F.	VENETO	AC24	PADOVA
BATTAGLIA ANTONIO, C.F.	EMILIA-ROMAGNA	A-48	REGGIO EMILIA
BODINI CHIARA, C.F. B	LOMBARDIA	AD24	VARESE
BONELLI MICHELA, C.F.	EMILIA-ROMAGNA	A-41	PARMA
BONIFACIO CLAUDIA, C.F.	PIEMONTE	A-11	CUNEO
BORROTTI NICOLA, C.F.	VENETO	B-22	TREVISO
BRISSA CHIARA, C.F. B	VENETO	A-12	VENEZIA
CAFARO ANTONELLA, C.F.	CAMPANIA	AB25	SALERNO
CAFARO ANTONIO, C.F.	CAMPANIA	B-17	SALERNO
CAGLIERI EMANUELA, C.F.	PIEMONTE	A-22	TORINO

CALIPARI ELEONORA, C.F.	CALABRIA	A-45	VERONA
CAMPAILLA GIUSEPPINA, C.F.	SICILIA	A-46	CATANIA
CANNONE LEONARDO, C.F.	LOMBARDIA	A-28	VARESE
CAPIROLA NOEMI, C.F.	PUGLIA	B-07	BRINDISI
CAPUTANO ANNABELLA, C.F.	EMILIA-ROMAGNA	AB25	REGGIO EMILIA
CARBONE DONATELLA, C.F.	PUGLIA	B-12	BARI
CARELLA FRANCESCA, C.F.	EMILIA-ROMAGNA	A-12	BOLOGNA
CARRARA LAURA, C.F.	LOMBARDIA	A-22	BERGAMO
CARTIGIANO MARIA CRISTINA, C.F.	LOMBARDIA	AA24	MILANO
CARUNCHIO ANDREA, C.F.	ABRUZZO	B-19	CHIETI
CARUSO GIULIA, C.F.	VENETO	B-12	VERONA
CENCIARELLI JESSICA, C.F.	LAZIO	A-11	ROMA
CERBINO FABIO, C.F.	LAZIO	B-03	ROMA
CHIODI GIOVANNI, C.F.	LOMBARDIA	A-11, A-12, A-22	MILANO
COTTONE NICOLA, C.F.	VENETO	B-11	TREVISO
CUTRINO EMANUELE, C.F.	LOMBARDIA	A-01	BRESCIA
DALLA RIVA BENIAMINO, C.F.	VENETO	A-48, A-49	VICENZA
DE CICCO SILVIA, C.F.	LAZIO	AB24	ROMA
DE LISE LUISA, C.F.	CAMPANIA	A-44	NAPOLI
DE LUCA CLAUDIA, C.F.	BASILICATA	A-13	POTENZA
DE PRETTO SARA, C.F.	VENETO	A-22	VERONA
DE SIMONE ELISABETTA, C.F.	SICILIA	A-50	TRAPANI
DEL MUTO DANIELE, C.F.	VENETO	A-28	VENEZIA
DELL'AIERA SIMONA, C.F.	SICILIA	B-23	CATANIA
DI BARTOLOMEO LUIGI, C.F.	EMILIA-ROMAGNA	B-15	PARMA
DI GIOVANGIULIO RENZO, C.F.	LAZIO	A-22	ROMA
DI MAIO ALESSANDRA, C.F.	VENETO	A-22	VICENZA
EMERICO GIANLUCA, C.F.	ABRUZZO	A-56	CHIETI
FABBRI ISABELLA, C.F.	ABRUZZO	A-27	PESCARA
FAMÀ PALMA, C.F.	VENETO	A-45	VERONA
FENUDE SUSANNA, C.F.	TOSCANA	B-20	PISA
FERRAINA MICHELE, C.F.	VENETO	B-11	TREVISO
FERRIGNO GIUSEPPE, C.F.	LOMBARDIA	B-14	MILANO
FIORITA ANTONIO, C.F.	CAMPANIA	B-14	MILANO

FLAMMIA CLAUDIA, C.F.	EMILIA-ROMAGNA	A-26	FERRARA
FRATTURA FAUSTO, C.F.	ABRUZZO	B-15	CHIETI
FULGHERI MARCO ANGELO, C.F.	LOMBARDIA	A-48	MILANO
FUSCO GRAZIA, C.F.	VENETO	A-46	VERONA
GALLI LAURA, C.F.	LOMBARDIA	A-22	BRESCIA
GIACALONE DANIELA MARIA, C.F.	SICILIA	A-22	TRAPANI
GIANCHINO GIOVANNA, C.F.	VENETO	A-18	PADOVA
GIAVANTE CONCETTA, C.F.	EMILIA-ROMAGNA	A-50	PIACENZA
GIGLIONE KRIZIA, C.F.	LOMBARDIA	A-28	MONZA E DELLA BRIANZA
GIGLIOTTI CARLO, C.F.	LAZIO	B-15	ROMA
GIURATO DOMENICO, C.F.	LOMBARDIA	B-16	MILANO
GODINO DIANA, C.F.	VENETO	A-12	VERONA
GRECH GERLANDO, C.F.	LOMBARDIA	A-45	PAVIA
IANNONE ARCANGELA, C.F.	LOMBARDIA	A-50	MONZA E DELLA BRIANZA
IANNUCCI MAURA, C.F.	ABRUZZO	AC25	L'AQUILA
IODICE ADELE, C.F.	TOSCANA	A-22	PISTOIA
ISATTO DAVIDE, C.F.	VENETO	A-45	VICENZA
LA COGNATA MARIANGELA, C.F.	SICILIA	B-16	PALERMO
LA FORGIA TIZIANA, C.F.	PUGLIA	AA24	BARI
LACEDONIA MICHELE, C.F.	PUGLIA	A-49	BARI
LAMANNA TERESA, C.F.	CAMPANIA	B-12	NAPOLI
LANZON ANDREA, C.F.	TOSCANA	A-45	PISA
LASALVIA PIERPAOLO, C.F.	PUGLIA	A-60	BARI
LAUDANI SABRINA, C.F.	EMILIA-ROMAGNA	A-45	RAVENNA
LEGITTIMO SABINA, C.F.	BASILICATA	A-56	LECCE
LEONI ELENA, C.F.	TOSCANA	A-26	FIRENZE
LEZZI PAOLA, C.F.	PUGLIA	A-56	BRINDISI
LIGUORI MARIA, C.F.	BASILICATA	B-19	MATERA
LISMA BARTOLOMEO, C.F.	SICILIA	B-17	TRAPANI
LO RE ONOFRIO, C.F.	VENETO	B-14	PADOVA
LOMBARDO SALVATORE FRANCESCO, C.F.	LOMBARDIA	A-42	VARESE
LOMBINO NADIA, C.F.	LOMBARDIA	A-48	MONZA E DELLA BRIANZA
LORENZONI ALESSIA, C.F.	VENETO	B-21	VERONA
MAIELLO MAURO, C.F.	LAZIO	A-27	ROMA

MALANDRINO MICHELE, C.F.	LIGURIA	B-24	GENOVA
MANGIONE ANTONINA STEFANIA, C.F.	LOMBARDIA	A-50	PAVIA
MARAZZATO MICHELE, C.F.	VENETO	A-18	VENEZIA
MARRONE FRANCA, C.F.	ABRUZZO	A-27	CHIETI
MARSIGLIA VITO, C.F.	SICILIA	B-23	MESSINA
MATTAROLLO LUIGINO, C.F.	VENETO	A-10	TREVISO
MELE MICAELA, C.F.	LAZIO	A-41	FROSINONE
MICHELUCCI NICOLA, C.F.	EMILIA-ROMAGNA	B-15	FORLÌ-CESENA
MILANESI ANNA IDA, C.F.	LOMBARDIA	A-18	MONZA E DELLA BRIANZA
MINARDO FLAVIO, C.F.	LOMBARDIA	A-30	COMO
MIRAGLIOTTI ELDA ROSA, C.F.	SICILIA	A-18	PALERMO
MOGAVERO VALERIA, C.F.	LOMBARDIA	A-22	MANTOVA
MONE MONICA, C.F.	LIGURIA	AB24	GENOVA
MORANA ANGELO, C.F.	SICILIA	A-12	PALERMO
MORBIOLI MARINA, C.F.	LAZIO	A-01	ROMA
MOZZILLO GIUSEPPE, C.F.	LAZIO	B-03	ROMA
MUNGIELLO ROSSANA, C.F.	VENETO	A-46	BELLUNO
MUSUMECI LUCA, C.F.	VENETO	A-51	TREVISO
NAPOLI SABINA, C.F.	CAMPANIA	A-34	SALERNO
NAPPI MARIA, C.F.	CAMPANIA	A-31	NAPOLI
NASCA NAZARENA, C.F.	SICILIA	AB24	PALERMO
NATANGELO MANUELA, C.F.	VENETO	AB24	VENEZIA
NATOLI LUCA, C.F.	SICILIA	B-16	MESSINA
NOTARRIGO NUNZIA, C.F.	SARDEGNA	AB24	SASSARI
PANARITI ANNALISA, C.F.	LAZIO	A-13	ROMA
PAOLUCCI BARBARA, C.F.	LAZIO	AB24	VITERBO
PELLEGRINO TIZIANA GIOVANNA, C.F.	SICILIA	B-20	MESSINA
PENSATO SOCCORSA, C.F.	LAZIO	A-34	ROMA
PEZZINI ILARIA, C.F.	TOSCANA	A-28	LUCCA
PICIERRO MONICA, C.F.	LOMBARDIA	A-22	MILANO
PIETRANGELI ANTONELLO, C.F.	ABRUZZO	B-14	L'AQUILA
PINTO DONATELLA ROSSANA, C.F.	VENETO	A-26	VERONA
PIRUZZA GIUSEPPE, C.F.	SICILIA	A-26	AGRIGENTO

PLASTINA BLANDINA, C.F.	CALABRIA	AB24	COSENZA
POGNANT GROS SIMONA, C.F.	PIEMONTE	A-28	TORINO
PORCEDDA MARCELLA, C.F.	SARDEGNA	A-56	CAGLIARI
PORRU RAMONA, C.F.	FRIULI-VENEZIA GIULIA	A-48	UDINE
PREGNOLATO FRANCESCA, C.F.	VENETO	A-48	ROVIGO
PUPELLA IVANA MARINA, C.F.	SICILIA	AB25	PALERMO
RENDINA ANTONIO, C.F.	CAMPANIA	A-12	NAPOLI
SALERNO DOMENICO, MARIA, C.F.	LOMBARDIA	B-11	BERGAMO
SALVATO ANDREA, C.F.	EMILIA-ROMAGNA	A-56	BOLOGNA
SALVIA ALESSIO, C.F.	EMILIA-ROMAGNA	AB24	BOLOGNA
SALVO ALESSANDRA, C.F.	EMILIA-ROMAGNA	A-12	FORLÌ-CESENA
SANITÀ ENRICO, C.F.	LOMBARDIA	A-26	MILANO
SANTONI AMERICO, C.F.	MARCHE	A-51	ANCONA
SANTORO ALESSANDRA, C.F.	PIEMONTE	A-60	TORINO
SARDO ANDREA, C.F.	PIEMONTE	B-14	TORINO
SEDDA GIOVANNA, C.F.	SARDEGNA	A-22	NUORO
SERVENTI STEFANO, C.F.	EMILIA-ROMAGNA	A-42	PARMA
SICILIANO VERONICA, C.F.	LOMBARDIA	A-60	MILANO
SOGNO FORTUNA LORENZO, C.F.	PIEMONTE	A-28	BIELLA
SORRENTI ELISABETTA, C.F.	UMBRIA	AD24	PERUGIA
SORU SONIA, C.F.	SARDEGNA	A-22	NUORO
STOCCO GIACOMO, C.F.	VENETO	A-41	PADOVA
SUSSI ELISA, C.F. SSSLSE77P67D612N	TOSCANA	A-18	FIRENZE
TACCHIN CLAUDIO, C.F.	VENETO	A-40	PADOVA
TASCIONE SANDRO, C.F.	ABRUZZO	AB24	CHIETI
TERENZI ANNA ROSALIA, C.F.	VENETO	A-20	VENEZIA
TESCIONE MONICA, C.F.	LAZIO	A-26	ROMA
TISO ANNA, C.F.	VENETO	B-12	PADOVA
TRENKWALDER STEFANIA, C.F.	PIEMONTE	A-28	TORINO
TROLESE ELENA, C.F.	VENETO	A-11	VENEZIA
VALERIO GIUSEPPE, C.F.	EMILIA-ROMAGNA	B-06	MODENA
VISTA FRANCESCA BEATRICE, C.F.	PUGLIA	A-58	BARI
VITERITTI NATALE, C.F.	CALABRIA	A-46	BARI

VOLO LEONARDO, C.F.	TOSCANA	A-56	FIRENZE
ZAVATTIERO ROBERTA, C.F.	VENETO	A-46	PADOVA
ZEDDA SIMONA, C.F.	LOMBARDIA	A-28	BRESCIA

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dall'Avv. Esterdonatella Longo, C.F. LNGSRD61R51D086N, PEC: esterdonatella.longo@avvomaticosenza.it, fax n. 0984.1810338-481298, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo;

- RICORRENTI

CONTRO

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, C.F. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi n.12;

-DIREZIONE GENERALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO E DI FORMAZIONE, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi n.12;

CONTRO

- UFFICI SCOLASTICI REGIONALI per il Lazio, per L'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

CONTRO

- AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI di Agrigento, Ancona, Bari, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Chieti, Como, Cosenza, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, L'Aquila, Lecce, Lucca, Mantova, Matera, Messina, Milano, Modena, Monza E Della Brianza, Napoli, Nuoro, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza,

Pisa, Pistoia, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Torino, Trapani, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza, Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

**- RESISTENTI
E NEI CONFRONTI DI**

VIZZARI GIOVANNA, nata a

-CONTROINTERESSATO

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

CON ISTANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE EX ART. 267 TFUE E
SUBORDINATA RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

DELL'ART. 59, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 20.5.2021,
CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONE DALL'ART. 1, CO. 1,

LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106 rubricato "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*"-

*** del Decreto del Ministero dell'Istruzione n.51 del 3.3.2021 - trasmesso con nota n. 21317 del 12 luglio 2021 a firma del Direttore Generale del Personale del Ministero dell'Istruzione, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero il 12.7.2021 – rubricato “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi.”:**

- nella parte in cui, all’art. 1 comma 1 “Inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per il posto comune” prevede che “Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda

fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione”;

- nella parte in cui, all'art. 3 comma 1 *“Termini e modalità di presentazione delle domande”* prevede che *“Gli aspiranti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto presentano istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Gli aspiranti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e all'articolo 2, commi 3 e 4, del presente decreto esprimono anche la scelta delle sedi per le graduatorie di istituto.”;*

*** dell'Avviso elenchi aggiuntivi del 12 luglio 2021 a firma del Direttore Generale del Personale del Ministero dell'Istruzione, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero il 12.7.2021, avente ad oggetto “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia”** **nella parte in cui è previsto:** *“Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, si comunica che nel periodo compreso tra il 16 luglio 2021 (h. 9,00) ed il 24 luglio 2021 (h. 14,00), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per supplenza (di seguito GPS) di I fascia e corrispondenti graduatorie di istituto (di seguito GI) di II fascia. Si evidenzia che, conformemente a quanto previsto dall'art. 59, c. 4, lettera a), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, potranno presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione*

“Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS).

Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data del 24 luglio 2021 si iscriveranno con riserva, che sarà sciolta a seguito di comunicazione via PEC dell'arvenuto conseguimento agli uffici competenti entro il giorno 01 agosto 2021.”;

***della Nota n. 21317 del 12 luglio 2021 a firma del Direttore Generale del Personale del Ministero dell'Istruzione, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero il 12.7.2021,** nella parte in cui non prevede che possano essere iscritti negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, “con riserva” di successiva esibizione del titolo di abilitazione, anche i partecipanti alla procedura straordinaria abilitante 2020;

*** del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 242 del 30.7.2021 “Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”** trasmesso con Nota n. 25089 del 6.8.2021 a firma del Direttore Generale del Personale del Ministero dell'Istruzione e pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero, **nella parte in cui:**

- all'art. 3 “Individuazione della platea degli aspiranti”, comma 1, è previsto:
“Completate le operazioni di immissioni in ruolo ai sensi dell'articolo 2, si provvede, prima dell'avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti comuni e di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.”;

-all'art.4 “Modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato”, comma 5, è previsto: *“Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge”;*

***della Nota Dirigenziale del Ministero dell'istruzione n. 25089 del 6.8.2021**

avente ad oggetto: *“Anno scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. Trasmissione DM n. 242 del 30.7.2021.”*

nella parte in cui è detto: *“Al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente, si ritiene preliminarmente utile richiamare le recenti innovazioni normative intervenute in materia ed in particolare quanto previsto all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si prevede che “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.” “In attuazione del quadro normativo sopra richiamato, è stato adottato il D.M. 30 luglio 2021 n. 242. che ad ogni buon fine si allega in copia. Per effetto di tale decreto ministeriale, gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano, nell'apposita sezione della piattaforma all'uopo predisposta, il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia, o negli elenchi aggiuntivi, delle GPS per il posto comune o di sostegno unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione “Istanze on Line (POLIS)”;*

non consentendo tali prescrizioni ad alcuni docenti, che stanno partecipando alla procedura straordinaria abilitante del 2020, di presentare la domanda di inserimento nella I° fascia degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, “con riserva” di successiva esibizione del titolo di abilitazione, nonostante che la procedura straordinaria abilitante 2020 sia stata differita esclusivamente per disfunzioni

organizzative del Ministero e che la costituzione degli elenchi aggiuntivi fosse finalizzata a garantire il miglioramento qualitativo del servizio scolastico mediante la più ampia possibilità di utilizzo di personale in possesso del titolo di abilitazione; con conseguente necessità di far inserire con riserva nella I° fascia degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, utili per il piano straordinario di immissioni in ruolo per il solo a.s. 2021/2022, anche i docenti che conseguiranno l'abilitazione dopo il 31 luglio 2020, a conclusione della procedura straordinaria abilitante 2020;

- di qualsivoglia ulteriore atto, antecedente o consecutivo, connesso, coordinato ed anche solo presupposto a quello sopra citato.

E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi con riserva - da sciogliersi al momento della esibizione del titolo di abilitazione - nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, "con riserva" di successiva esibizione del titolo di abilitazione, anche i partecipanti alla procedura straordinaria abilitante 2020.

IN FATTO

1. La situazione giuridica dei ricorrenti.

I ricorrenti (la cui specifica condizione, per comodità di lettura, è illustrata nella tabella in coda al testo del ricorso) sono **docenti** con titoli di studio validi per l'insegnamento nella scuola **secondaria di I e II grado** e per l'inserimento nelle graduatorie utilizzate per il conferimento delle supplenze scolastiche, **che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura straordinaria abilitante indetta con DD n. 497 del 21 aprile 2020**, al fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento sulle classi di concorso di interesse.

Gli stessi hanno presentato domanda cartacea di inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle nuove alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) istituite con l'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, ma la loro domanda non è stata accolta in quanto non hanno potuto conseguire entro il 31

luglio l'abilitazione a causa dei slittamenti dei tempi di svolgimento della procedura abilitante bandita dalla stessa amministrazione ben 15 mesi prima, a differenza dei partecipanti per le classi di concorso A020, A026, A027, A028, A029 per le quali è stato espletato con nuove modalità urgenti il concorso a seguito delle modifiche apportate dal Decreto dello stesso Capo Dipartimento 826 dell'11 giugno 2021 (Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041), ai sensi dell'articolo 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73. Pertanto nonostante gli attuali ricorrenti abbiano chiesto sin dal luglio 2020 di partecipare, avendone i requisiti, alla procedura abilitante indetta con DD n. 497 del 21 aprile 2020 e che la stessa, che avrebbe dovuto svolgersi funzionalmente al reclutamento del personale scolastico per l'a.s. 2020-2021, ad oggi, in difetto dell'espletamento della procedura per cause esclusivamente addebitabili all'Amministrazione, non è stato loro consentito di accedere alla I Fascia GPS, neppure con riserva, perché ancora privi di abilitazione alla data del 31 luglio 2021.

2. La costituzione delle GPS e degli elenchi aggiuntivi alla prima e seconda fascia.

Le graduatorie provinciali per le supplenze sono state costituite dal legislatore, a decorrere dall'a. s. 2020/2021, per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche, per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, laddove sono esaurite le graduatorie ad esaurimento (di cui alla legge 196/2006 e successive modificazioni, a seguito dell'approvazione dell'articolo 1-quater della legge 20 dicembre 2019, n. 159 di conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, che disciplina l'assegnazione delle supplenze dalla prima e dalla seconda fascia. La formazione delle graduatorie per gli a. s. 2020/2021 e 2021/2022 è avvenuta a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza del ministro dell'istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 (Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui

all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter della legge 6 giugno 2020, n. 41, di conversione del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22. Le suddette graduatorie sono state suddivise in due fasce, la prima riservata ai docenti in possesso di abilitazione e la seconda aperta ai docenti non abilitati che, entro l'anno scolastico 2019/2020, abbiano maturato tre annualità di insegnamento.

Per l'a. s. 2021/2022, il comma 1 dell'articolo 10 della suddetta ordinanza, stabilisce che nelle *“more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia”*. Con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 rubricato *“Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi.”*, trasmesso con la nota del Direttore generale del ministero dell'Istruzione n. 21317 del 12 luglio 2021, oggi impugnati nelle parti di interesse, sono aperti i termini per la presentazione delle domande dei soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021, per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS, dalla quale gli odierni ricorrenti sono esclusi, a differenza degli altri candidati che hanno partecipato per le classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041, sono stati inseriti nelle graduatorie di merito finali in quanto hanno superato la prova scritta semplificata, conseguendo la relativa abilitazione entro il 31 luglio, ai sensi della nota del capo Dipartimento del ministero dell'istruzione n. 1111 del 22 luglio 2021.

3. La procedura straordinaria abilitante.

La **procedura straordinaria**, per esami, è stata prevista con il **Decreto Legge n. 126/2019, convertito in Legge n. 159/2019**, ed è stata finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo

grado su posto comune, bandita con D.D. n. 497/2020, successivamente integrato con D.D. n. 748/2020.

Ai sensi della suddetta legge 159/2019 e del conseguente DD 497/2020 (integrato con il DD 748/2020), i partecipanti avrebbero dovuto svolgere una prova scritta da superare con il punteggio minimo di 42/60; sarebbero dovuti confluire in un elenco non graduato, insieme ai docenti non vincitori del concorso per l'immissione in ruolo che avevano comunque superato la prova scritta, ed avrebbero dovuto conseguire l'abilitazione, a condizione di:

- avere in essere un contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una scuola statale o paritaria, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva (articolo 1, comma 9, lettera g- punto 1, legge 159/2019);
- conseguire a proprie spese, ove non ne fossero già in possesso, 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (articolo 1, comma 9, lettera g- punto 2, legge 159/2019);
- superare una prova orale (articolo 1, comma 9, lettera g- punto 3, legge 159/2019).

La procedura è stata, poi, modificata in alcune parti dal decreto legge n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni-bis), convertito con modificazioni nella L.106/2021 con il quale sono stati soppressi i punti 2) e 3) della lettera g) del comma 9 dell'art. 1 della Legge 159/2019 ed è stato abrogato il comma 13, di interesse perché riguardanti il punto 2) la previsione del conseguimento dei 24 CFU, ed il punto 3) il superamento della prova orale di abilitazione, che è stata abolita con la soppressione dell'art.1 comma 13 della Legge 159/2019.

All'esito di tale ultimo intervento normativo per i docenti della procedura straordinaria, alla quale hanno partecipato i ricorrenti, rimane, dunque, in essere solo la prescrizione dell'aver in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva.

A fronte di tale semplificazione, L'Amministrazione resistente, in considerazione della ratio alla quale è informata la specifica disciplina in materia e della cronica carenza di docenti ed atteso il mancato rispetto della tempistica prevista per l'espletamento della procedura straordinaria abilitante, cagionata esclusivamente dalla propria palese incapacità di gestire siffatte procedure, nonostante le semplificazioni introdotte, avrebbe dovuto - attuando una doverosa lettura costituzionalmente orientata delle norme e nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa -, ricordare le nuove tempistiche dell'abilitazione e quelle della inclusione nelle fasce aggiuntive delle GPS con la circostanza sostanziale che, nelle more, altri docenti, a seguito all'espletamento dello stesso, avrebbero conseguito l'abilitazione e, dunque, avrebbe dovuto, per lo meno, consentire l'inserimento con riserva dei ricorrenti negli elenchi aggiuntivi.

**

La circostanza, poi, che il Legislatore abbia previsto che le graduatorie approvate, per eventuali oggettive ragioni di ritardo, entro il 30 ottobre 2021 vengano (comunque) utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'a.s. 2021/2022, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili, avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione - essendo evidente che tutte le procedure abilitanti non avrebbero potuto essere svolte entro il 31 luglio 2021 – quanto meno a consentire l'iscrizione con riserva dei ricorrenti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS.

Il Ministero resistente, dunque, ha riconosciuto la grave situazione determinata dal ritardo nell'espletamento delle procedure abilitanti e dei concorsi, determinandosi, per attenuarne gli effetti negativi, ad accelerare l'espletamento delle prove per alcuni docenti partecipanti alla procedure per le materie matematico-scientifiche, ma non si è determinato per attenuarne i complessivi effetti negativi, tali da comportare l'impossibilità di far fronte al rilevato fabbisogno sul territorio di docenti e da pregiudicare fortemente quei docenti, fra i quali i ricorrenti, posti "in attesa" *sine die*.

Con l'ulteriore conseguenza, sul piano soggettivo, che, per quanto esposto, si è verificata una ingiustificata disparità di trattamento tra i partecipanti al medesimo concorso ordinario 2020 di cui al D.D. 499/2020.

Mentre, dunque, nell'originario costruito, i partecipanti alla procedura di che trattasi avrebbero dovuto acquisire l'abilitazione in tempo utile per partecipare alle immissioni in ruolo per l'a.s. 2021/2022 o, comunque, aspirare a concorrere alla assegnazione degli incarichi a tempo determinato, inserendosi negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle GPS, il differimento della procedura abilitante ha alterato l'intera sequenza cronologica, ma non per tutti, poiché per talune materie sono state espletate prove concorsuali ed è stata persino accordata la possibilità di utilizzare le graduatorie approvate "entro il 30 ottobre 2021" per le immissioni in ruolo relative all'a.s. 2021/2022, cagionando, così, illegittime disparità di trattamento.

Onde illustrare ulteriormente l'ingiustizia e l'illegittimità dell'azione amministrativa esercitata dalla P.A., dalla quale discende il gravissimo ed irreparabile pregiudizio arrecato ai ricorrenti, basti pensare che gli stessi pur partecipando ad una procedura abilitante non potranno aspirare né alla immissione in ruolo per l'a.s. 2021/2022 né agli incarichi a tempo determinato non potendosi inserire negli elenchi aggiuntivi delle GPS.

Ciò integra una disparità di trattamento operando, di fatto, una intollerabile discriminazione tra coloro che hanno partecipato alla procedura straordinaria abilitante 2020, tra i quali si annoverano i ricorrenti, e i partecipanti al concorso per le sole materie scientifiche (anche gli altri concorsi non sono stati espletati) **atteso che alcuni fra essi saranno in possesso dell'abilitazione in tempo addirittura per le immissioni in ruolo con decorrenza 1 settembre 2021, mentre ai ricorrenti viene preclusa la possibilità di aspirare agli incarichi annuali, nelle rispettive materie, che verranno assegnati dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS.**

La fissazione del termine del 20 luglio 2021 (poi differito al 31 luglio 2021 dal DL n.73 del 25.5.2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106) per l'acquisizione del requisito dell'abilitazione per essere inseriti negli elenchi aggiuntivi delle GPS, che hanno validità biennale, in un contesto nel quale la procedura abilitante non è stata espletata, è di certo incongruente rispetto al fine perseguito con la costituzione delle anzidette graduatorie, traducendosi la ristrettezza del termine e la mancata previsione dell'inserimento con riserva dei docenti che hanno chiesto di partecipare a detta procedura in una irragionevole limitazione del numero dei docenti inseriti nella I fascia pur avendone i requisiti, prefissati dalla norma, per il mancato espletamento della procedura.

Come è noto, **la ragionevolezza costituisce in seno alla giurisprudenza amministrativa e costituzionale un importante parametro di riscontro del corretto esercizio dell'attività discrezionale.** Attraverso il suo impiego, infatti, si consente di verificare la logicità e la coerenza delle scelte del decisore pubblico, sia nel campo dell'attività amministrativa che nell'esercizio del potere normativo. In maniera efficace si è parlato della ragionevolezza come il canone fondamentale della **“deontologia della discrezionalità”** (In ordine alla ragionevolezza e alla proporzionalità: Cons. St., sez. V, 17 febbraio 2004, n. 611, in Foro amm., 2004, 458 (s.m.); Cons. St., sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9305, in Foro amm., 2003, 3780 (s.m.); Cons. St., sez. VI, 18 marzo 2003, n. 1412, in Foro amm., 2003, 1088. In termini più ampi, Cons. St., sez. III, 25 febbraio 2003, n. 1059, in Ragiusan, 2003, 491 afferma che **gli atti amministrativi, anche quando sono adottati utilizzando un alto tasso discrezionale, devono sempre rispondere a criteri di coerenza**).

Oltretutto la scelta dell'Amministrazione di non consentire l'inserimento nella I fascia delle GPS ai docenti che partecipano alla procedura straordinaria abilitante è priva di qualsivoglia motivazione.

L'esercizio del potere discrezionale, anche di natura tecnica, impone al soggetto pubblico un'adeguata motivazione delle sue scelte, da cui possa evincersi la loro ragionevolezza. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di sacrificare la posizione del privato, perché l'affidamento generato possa venir meno, si richiede, da parte del

soggetto pubblico, **una motivazione delle proprie scelte che risulti congrua, ragionevole e pertanto immune da censure sul piano del sindacato giurisdizionale.**

Se ciò non avviene, come nel caso oggi *sub iudice*, l'atto risulta viziato e dovrà essere invalidato dall'Autorità Giudiziaria.

*

Alla luce delle considerazioni esposte il ***thema decidendum*** che viene sottoposto all'esame del Collegio s'incentra sulla verifica della dedotta illegittimità dei provvedimenti impugnati per non aver attuato l'Amministrazione una necessaria **INTERPRETAZIONE DELLA NORMA INTERNA COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA** che ne salvi il dettato consentendo, comunque, di raggiungere, con una lettura conforme al Diritto vivente, lo scopo di ottemperare il **PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA**, il **PRINCIPIO MERITOCRATICO** (di cui all'art. 51 della Cost.) e il **PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO**, inteso come generalizzato divieto di trattamenti ingiustificatamente differenziati e quindi discriminatori, quale specificazione del **PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA** (di cui all'art. 3 della Cost.), coniugato al generale canone di **BUON ANDAMENTO** della Pubblica Amministrazione (di cui all'art. art. 97 della Cost.).

In subordine, si rileva l'INCOMPATIBILITÀ CON LA COSTITUZIONE E/O CON LA NORMATIVA EURO UNITARIA DELL'ART. 1, CO. 1, LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106 DI CONVERSIONE DELL'ART. 59, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 20.5.2021, E NELLA CONSEGUENTE ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI OGGI IMPUGNATI, nella parte in cui precludono l'iscrizione negli elenchi aggiuntivi delle GPS ai docenti che stanno partecipando alla procedura straordinaria abilitante indetta con DD n. 497 del 21 aprile 2020 per non aver conseguito l'abilitazione entro il 31 luglio 2021.

Tale esclusione risulta, infatti, non solo manifestamente **IRRAZIONALE**, ma anche in contrasto con il **PRINCIPIO MERITOCRATICO** (di cui all'art. 51 Cost.) coniugato al generale canone di **BUON ANDAMENTO** della Pubblica Amministrazione (di cui all'art.97 Cost.).

La normativa primaria sopra richiamata si pone, inoltre, in contrasto con i principi dell'ordinamento "comunitario" richiamati dall'art. 1 della L. n. 241/90 ed *in primis*

con i **PRINCIPI DI TUTELA DELL’AFFIDAMENTO, NONCHÉ DI BUONA AMMINISTRAZIONE E DI PROPORZIONALITÀ**, garantiti anche dagli artt. 14 e 20 della CDFUE e dall’art. 5 del TFUE.

*

Al fine di far comprendere l’ingiustizia e l’illegittimità dell’azione amministrativa esercitata dalla P.A., dalla quale discende il **gravissimo ed irreparabile pregiudizio arrecato ai ricorrenti**, occorre precisare che ai ricorrenti, che pur conseguiranno il titolo a conclusione della procedura abilitante in corso, verranno **precluse opportunità di lavoro importanti atteso che essi, se inseriti nella prima fascia delle GPS, potrebbero essere destinatari di incarichi a tempo indeterminato o quantomeno annuali.**

PER QUESTI MOTIVI RIVESTE PARTICOLARE IMPORTANZA PER I RICORRENTI ESSERE INSERITI NELLA I FASCIA DELLE GPS E LA LORO ESCLUSIONE INTEGRA UNA GRAVE LESIONE DEL LORO INTERESSE AD ESSERE IMMESSI IN RUOLO IN TEMPI RAGIONEVOLI.

*

La preclusione dei ricorrenti ad essere inseriti nella I fascia delle GPS si appalesa illegittima per i seguenti motivi di

MOTIVI IN DIRITTO

I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI RAGIONEVOLEZZA DELLA LEGISLAZIONE CONSACRATO NELL’ART. 3 DELLA COST. ANCHE IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 51 E 97 COST., PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ TRA I CITTADINI, DI UGUAGLIANZA NELL’ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI E DI ACCESSO MEDIANTE CONCORSO AGLI IMPIEGHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE. PERPLESSITA’. MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE.

Con il D.L.n. 126 del 29.10.2019, convertito con L.n. 159 del 20.12.2019, pubblicata nella G.U. n. 303 del seguente 28 dicembre, «*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*», il Legislatore, ha autorizzato la procedura abilitante di che trattasi al fine precipuo di rimediare alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali ed alla carenza di

personale abilitato all'insegnamento nella scuola secondaria. Tale carenza comporta, per le scuole statali, la necessità di coprire parte del fabbisogno mediante ricorso a contratti a tempo determinato con docenti non abilitati, a scapito della qualità degli insegnamenti, e, per le scuole paritarie, l'impossibilità di rispettare l'obbligo di utilizzare esclusivamente docenti abilitati al fine di ottenere e mantenere il requisito della parità scolastica, per come si legge nella relazione illustrativa dell'Atto Parlamentare n. 2222-A del Disegno di Legge al D.L. 126/2019.

Con il DM 51/2021, prima, e con il DL 73/2021 conv. in L.106/2021, è stato per come detto, apposta una preclusione temporale con la conseguenza che gli odierni ricorrenti, che **matureranno il requisito necessario per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS in epoca successiva al termine fissato direttamente dalla norma, non possono esservi inclusi.**

L'esclusione di cui si tratta è, però, priva di qualsiasi giustificazione e viola i **principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità, trasparenza e parità di trattamento nonché gli art. 3, 51 e 97 Cost.** Ed invero, la *ratio* sottesa alla richiamata norma - che si inserisce nell'ambito delle "*Misure di straordinaria necessità ed urgenza*" finalizzate all'indizione di procedure abilitanti oltre che di concorsi per il reclutamento del personale scolastico - è stata chiaramente quella di autorizzare il Ministero a snellire le procedure abilitative per consentire di avere il maggior numero di abilitati.

Ed è per questa ragione che il Legislatore, consapevole della carenza di personale abilitato **ha individuato il momento nel quale il requisito dell'acquisizione del titolo di abilitazione per l'inserimento nella I fascia delle GPS avrebbe dovuto essere posseduto al 31 luglio 2021 termine, evidentemente, ritenuto funzionale all'inizio dell'a.s. 2021-2022 senza, invece, adeguatamente considerare che in difetto del completamento della procedura abilitante, sarebbe stato necessario prevedere l'inserimento dei docenti partecipanti alla procedura con riserva del conseguimento del titolo.**

Al differimento dell'espletamento della procedura abilitativa avrebbe dovuto

essere correlato anche l'inserimento con riserva dei docenti partecipanti alla stessa essendo il termine improcrastinabile per l'urgenza del reclutamento del personale scolastico in ragione dell'inizio del nuovo anno scolastico.

In tal modo, attraverso una **interpretazione della norma internamente costituzionalmente orientata** e conforme al Diritto vivente, **sarebbe stata ripristinata la ratio della norma** - che, per come detto, è quella di rimediare alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali ed alla carenza di personale abilitato all'insegnamento nella scuola secondaria - ragionevolmente prevalente sull'interesse pubblico a cadenzare temporalmente la procedura di iscrizione negli elenchi aggiuntivi alle GPS, attraverso una procedura corretta ed informata ai principi costituzionali di riferimento.

In caso contrario, invece, non può che prospettarsi la violazione degli artt. 3 Cost., essendo il principio di **ragionevolezza** - che esige che le norme dell'ordinamento, in tutte le loro forme, siano adeguate al fine perseguito - naturale corollario del principio di uguaglianza. Esso rappresenta, pertanto, uno stringente limite alla discrezionalità del Legislatore: le norme irragionevoli, infatti, possono essere oggetto di falcidia costituzionale anche e soprattutto per irragionevolezza.

*

II-VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 E 97 COST. NONCHE' DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO, E DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO E DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA DELLA LEGISLAZIONE CONSACRATO NELL'ART. 3 COST.

Il mancato espletamento della procedura straordinaria abilitante, non solo in un'ottica di ragionevole applicazione delle norme vigenti, per come detto, ma, anche, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, avrebbe dovuto consentire l'immissione con riserva dei partecipanti a detta procedura nella I fascia degli elenchi aggiuntivi alle GPS, attesa la cronica insufficienza del numero dei docenti abilitati.

L'esclusione dei ricorrenti da tale I fascia degli elenchi aggiuntivi alle GPS – a fronte di una procedura autorizzata nel 2019, bandita nel 2020 e non ancora espletata

nell'ottobre 2021 - si pone, poi, in stridente contrasto anche con **il principio di tutela dell'affidamento**, venendo lesa la legittima aspettativa dei docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria abilitante sulla scorta dell'assicurazione che, a seguito dell'acquisizione del titolo di abilitazione, avrebbero potuto essere inseriti, in tempi ragionevoli, nella I fascia delle graduatorie per il conferimento ai docenti di incarico sia a tempo indeterminato che determinato. Ed invece, lo slittamento dell'espletamento della procedura straordinaria abilitante ha leso fortemente l'aspettativa dei ricorrenti.

LA CORTE COSTITUZIONALE HA INFATTI COSTANTEMENTE RIBADITO "IL VALORE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009). Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (ex plurimis, sentenza n. 56 del 2015)".

Le disposizioni impugnate, peraltro, hanno precluso ai docenti partecipanti alla procedura abilitante di essere inseriti nella I fascia degli elenchi GPS senza esplicitare alcuna ragione, attuale e concreta, da cui desumere la prevalenza dell'interesse pubblico all'esclusione di tali docenti su quello privato all'inserimento, quantomeno con riserva (in attesa del completamento della procedura).

Ed è per questo che i provvedimenti gravati con il presente ricorso e la norma di riferimento si pongono, inoltre, in contrasto anche con **l'art. 97 Cost.** attesa

l'inesistenza dell'interesse pubblico, attuale e concreto a disporre l'esclusione dalla I fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS dei docenti che stanno partecipando alla procedura straordinaria abilitante. La richiamata norma costituzionale esige, infatti, che la pubblica amministrazione agisca secondo i principi dell'imparzialità e di buon andamento dell'attività amministrativa.

Quest'ultimo principio si concreta in una serie di criteri riconducibili, tutti insieme, ai concetti di efficacia ed efficienza, ai quali sottendono la non discriminazione nei diritti e libertà: la pubblica amministrazione deve, pertanto, operare in modo da garantire che la tutela dei diritti e delle libertà sia massima e che, se l'ordinamento prevede dei limiti, questi si fondino su un prevalente interesse pubblico non altrimenti tutelabile, che, nel caso di specie, si realizza nel consentire la **massima partecipazione di soggetti abilitati alle procedure di reclutamento del personale scolastico.**

*

III. SULLA DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PRIMARIA PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 41 DELLA "CARTA DI NIZZA".

L'art. 59, comma 4, del Decreto Legge n. 73 del 20.5.2021, convertito in Legge con modificazione dall'art. 1, co. 1, Legge 23 Luglio 2021, N. 106 , va inoltre disapplicato poiché in contrasto con l'art. 41 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto in base ai principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa la Pubblica Amministrazione è tenuta, ogni qual volta debba fare delle scelte, ad effettuarle secondo correttezza e congruità, **mentre nella fattispecie in esame ha escluso dalla procedure concorsuali i partecipanti alla procedura straordinaria abilitante bandita dal MIUR proprio per avere un congruo numero di docenti per sopperire**

alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali ed alla carenza di personale abilitato all'insegnamento nella scuola secondaria, che comporta, per le scuole statali, la necessità di coprire parte del fabbisogno mediante ricorso a contratti a tempo determinato con docenti non abilitati, a scapito della qualità degli insegnamenti, e, per le scuole paritarie, l'impossibilità di rispettare l'obbligo di utilizzare esclusivamente

docenti abilitati al fine di ottenere e mantenere il requisito della parità scolastica.

Il Miur ha, infatti, dapprima bandito la procedura straordinaria abilitante, per avere il numero di docenti abilitati necessari alla copertura delle vacanze di organico, e, poi, non ne ha tenuto conto nella fissazione dei termini di partecipazione al pubblico concorso.

I detti provvedimenti si presentano, pertanto, del tutto **contrari** anche **al principio comunitario di buona amministrazione per carenza di pubblico interesse** al mancato inserimento dei docenti partecipanti alla procedura straordinaria abilitante indetta con **DD n. 497 del 21 aprile 2020 alla I fascia degli elenchi aggiuntivi alle GPS.**

*

IV. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COMUNITARIO DI PROPORZIONALITÀ E DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241/1990,

La necessità di disapplicare l'art. 1, comma 18 ter, del D.L. 126/2019 discende, poi, dalla violazione del **principio di proporzionalità dell'azione amministrativa**, che ha pieno ingresso nel nostro ordinamento, sia perché compreso tra i principi dell'ordinamento comunitario **ex art. 5 del TFUE** e sia perché da sempre insito nell'**art. 97** della nostra **Costituzione**. Come noto il principio di proporzionalità impone una indagine c.d. *"trifasica"* che *"si articola in tre distinti profili: a) idoneità del mezzo impiegato rispetto all'obiettivo perseguito; b) necessità: assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo che comporti il minor sacrificio al privato; c) adeguatezza dell'esercizio del potere rispetto agli interessi in gioco"*¹.

Nella fattispecie in esame, invece, risulta evidente come la soluzione preferita dal MIUR e dal legislatore non costituisce certo *"la misura più mite"* o idonea per raggiungere lo scopo perseguito di affidare gli incarichi di docenza a personale abilitato.

Sul punto si aggiunga, anche, che *"In virtù dell'art. 1 della l. n. 241/1990, i principi del diritto comunitario si applicano direttamente nell'ordinamento interno e debbono*

¹ Così: Cons. Stato, sez. VI, 17 aprile 2007, n. 1736, che conferma Tar Lazio, 16 gennaio 2002 n. 368, e in senso conforme: Cons. St., sez. V, 14 aprile 2006 n. 2087, Cons. St., sez. V 19 giugno 2009, n. 4035, nonché T.A.R. Bari sez. III 17 dicembre 2008, n. 2908 e T.A.R. Pescara sez. I 20 febbraio 2008 n. 120, e TAR Abruzzo 11 marzo 2010, n. 173, e Tar Pescara, sentenza 2 ottobre 2012 n. 394.

informare il comportamento dell'amministrazione. Conseguentemente, il principio di proporzionalità (delineato in sede comunitaria) non consente all'Amministrazione pubblica di adottare atti in misura non proporzionata all'interesse pubblico, richiedendo, quindi, tra l'altro, l'idoneità del mezzo prescelto rispetto al fine perseguito e la necessità dello stesso. Quindi, secondo la definizione del principio deducibile dall'art. 5 comma 4 del TUE, l'atto deve limitarsi a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo." ²

*

V. SULLA ILLEGITTIMITA' DELLE DISPOSIZIONI SECONDO LE QUALI LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 51, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL DPR 487/1994.

Il sistema informatico predisposto dall'amministrazione resistente per la registrazione delle domande di partecipazione al concorso è stato congegnato in modo tale da determinare il blocco informatico delle istanze provenienti dai candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti. È evidente l'illegittimità, per **violazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione**, di un atto amministrativo che determini una aprioristica preclusione alla stessa presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

D'altronde, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità via *web*, **viola anche l'art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 487/1994** (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice. L'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di partecipazione ad una procedura non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematiche.

Risulta, pertanto, evidente come l'Amministrazione oggi resistente non possa considerare *tamquam non essent* le domande redatte in carta semplice e tempestivamente

² Così Corte Conti reg. sez. giurisd. 25/06/2013, n. 2489, e in termini Consiglio di Stato sez.V n. 4035/2009.

indirizzate dai ricorrenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

Sussistono i presupposti previsti dalla legge per l'emanazione di un provvedimento cautelare. Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, appare di palmare evidenza che il mancato inserimento, con riserva, dei partecipanti alla procedura straordinaria abilitante indetta con il DD n. 497 del 21 aprile 2020 nella I fascia degli elenchi aggiuntivi alle GPS cagionerebbe ai ricorrenti un grave ed irreparabile pregiudizio poiché in assenza di un provvedimento cautelare gli stessi non potranno essere destinatari di incarichi a tempo indeterminato o annuali; circostanza che inciderà irrimediabilmente sulla qualità delle loro vite e su quelle dei loro familiari.

Alla gravità ed urgenza di questo pregiudizio attuale e concreto e alla sua irreversibilità, può avviarsi ammettendo con riserva i ricorrenti alle suddette prove concorsuali.

Per quanto dedotto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

disattese e respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni,

IN VIA CAUTELARE:

- disporre l'inserimento con riserva dei ricorrenti nella I fascia degli elenchi aggiuntivi alle GPS;

NEL MERITO

per tutti i motivi sopra addotti, accogliere il ricorso,

IN SUBORDINE

rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinché dichiari rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 4, del Decreto Legge n. 73 del 20.5.2021, convertito in legge con modificazione dall'art. 1, co. 1, Legge 23 luglio 2021, n. 106 nella parte in cui tali

norme **non consentono ai ricorrenti**, docenti partecipanti alla procedura straordinaria abilitante indetta con il DD n. 497 del 21 aprile 2020, l'inclusione nella I fascia degli elenchi aggiuntivi alle GPS.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, con distrazione.

Con espressa riserva di articolazione e richiesta di mezzi istruttori, di produrre memorie, documenti e motivi aggiunti, anche alla luce delle difese espletate da parte resistente.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato indice.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso

PREMESSO CHE

il ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) pubblicate dagli Ambiti Territoriali di interesse dei ricorrenti

CONSTATATO CHE

- la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati nei modi ordinari risulterebbe estremamente difficile stante il numero rilevante dei destinatari;
- il TAR del Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

FANNO ISTANZA

affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati per pubblici proclami *ex art. 151 c.p.c.*

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.).

Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA. Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.).

Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

Salvis iuribus

Roma, 8.10.2021

Avv. Esterdonatella Longo

**LONGO
ESTERDONATELLA**

Firmato digitalmente da
LONGO ESTERDONATELLA
Data: 2021.11.10 16:01:42
+01'00'

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato

ope legis presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato **in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

**2. DIREZIONE GENERALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO E DI FORMAZIONE**, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato **in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

3. Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, per L'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, **rimettendogliene, su espressa istanza di parte ricorrente, una sola copia presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

4. Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Ancona, Bari, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Chieti, Como, Cosenza, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forli-Cesena, Frosinone, Genova, L'Aquila, Lecce, Lucca, Mantova, Matera, Messina, Milano, Modena, Monza E Della Brianza, Napoli, Nuoro, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Torino, Trapani, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza, Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, **rimettendogliene, su espressa istanza di parte ricorrente, una sola copia presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

5. VIZZARI GIOVANNA, residente in BOLOGNA nella Via Battibecco, 1, CAP 40123, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati